



MINISTERO
DELL'INDUSTRIA,
E DEL TURISMO

PROGETTO DI REGIO DECRETO RECANTE MODIFICA DEL REGIO DECRETO 948/2003, DEL 18 LUGLIO 2003, CHE STABILISCE LE CONDIZIONI MINIME CHE DEVONO SODDISFARE GLI IMPIANTI PER LA PULIZIA INTERNA O IL DEGASAGGIO E LA DEPRESSURIZZAZIONE, NONCHÉ PER LA RIPARAZIONE O LA MODIFICA DELLE CISTERNE PER MERCI PERICOLOSE

L'esperienza acquisita con l'applicazione del regio decreto 948/2003, del 18 luglio 2003, che stabilisce le condizioni minime che devono soddisfare gli impianti per la pulizia interna o il degasaggio e la depressurizzazione, nonché per la riparazione o la modifica delle cisterne per merci pericolose, ha evidenziato la necessità di aggiornare le disposizioni relative al sistema di controlli periodici a cui sono soggetti gli impianti per la pulizia interna o il degasaggio e la depressurizzazione, nonché per la riparazione o la modifica delle cisterne per le merci pericolose, al fine di garantirne la conformità ai requisiti normativi applicabili a tali impianti.

Inoltre, l'obiettivo della normativa è adeguare la terminologia relativa alle riparazioni e alle modifiche, nonché le procedure da seguire per tali operazioni, ai requisiti dei regolamenti vigenti in materia di ispezione delle cisterne contenuti nei vari accordi modali sul trasporto internazionale di merci pericolose.

Infine, è necessario rivedere i requisiti tecnici per tali impianti al fine di adeguarli agli sviluppi tecnologici e all'attuale quadro normativo.

Il presente testo legislativo è conforme ai principi di buona regolamentazione di cui all'articolo 129 della legge 39/2015, del 1° ottobre 2015, sulla procedura amministrativa comune per le pubbliche amministrazioni. Esso risponde ai principi di necessità ed efficacia, essendo giustificato per motivi di interesse generale aggiornare le disposizioni del regio decreto 948/2003, del 18 luglio 2003, con l'obiettivo di recepire i miglioramenti individuati e adeguare il regolamento all'attuale contesto tecnico e giuridico, consentendo l'allineamento della normativa applicabile sul trasporto di merci pericolose.

In relazione al principio di trasparenza, la procedura di consultazione pubblica è stata effettuata prima della preparazione del testo con l'obiettivo di ottenere il parere dei soggetti e delle organizzazioni maggiormente rappresentative potenzialmente interessate, e il progetto di regio decreto è stato sottoposto al processo di audizione e informazione pubblica, come stabilito dalla procedura di redazione delle norme.

È proporzionato, in quanto contiene la regolamentazione essenziale per soddisfare l'esigenza in questione, senza altre misure che impongano meno obblighi ai soggetti interessati, e rispetta i principi della certezza del diritto, essendo coerentemente integrato nell'ordinamento giuridico.

Infine, per quanto riguarda il principio di efficienza, il presente regio decreto non impone oneri inutili o accessori e, nella sua attuazione, razionalizza la gestione delle risorse pubbliche.

Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 6, della legge n. 50/1997 del 27 novembre 1997, il governo e le comunità autonome sono stati consultati per l'elaborazione del presente regio decreto, così come gli enti noti e considerati maggiormente rappresentativi del settore.

Analogamente, il presente regio decreto è stato notificato alla Commissione europea e agli altri Stati membri conformemente al regio decreto 1337/1999, del 31 luglio 1999, che disciplina la fornitura di informazioni sulle norme e le regolamentazioni tecniche e sulle norme relative ai servizi della società dell'informazione, in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle norme relative ai servizi della società dell'informazione.





MINISTERO
DELL'INDUSTRIA,
E DEL TURISMO

Questa disposizione è prevista nel quadro dell'articolo 149, paragrafo 1, punto 13, della Costituzione spagnola, che attribuisce allo Stato la competenza per determinare le basi e il coordinamento della pianificazione generale dell'attività economica, fatte salve le competenze delle comunità autonome nel settore dell'industria.

Pertanto, su proposta del ministro dell'Industria e del turismo, di concerto con il Consiglio di Stato, e previa deliberazione del Consiglio dei ministri nella riunione del XX xxx 2024,

SI DISPONE QUANTO SEGUE:

Articolo unico. Modifica del regio decreto 948/2003, del 18 luglio 2003, che stabilisce le condizioni minime che devono essere soddisfatte dagli impianti per la pulizia interna o il degasaggio e la depressurizzazione, nonché per la riparazione o la modifica delle cisterne per merci pericolose.

Il regio decreto 948/2003, del 18 luglio 2003, che stabilisce le condizioni minime che devono soddisfare gli impianti per la pulizia interna o il degasaggio e la depressurizzazione, nonché per la riparazione o la modifica delle cisterne per merci pericolose, è così modificato:

Uno. L'articolo 1 recita come segue:

"Articolo 1. Ambito di applicazione.

Il presente regio decreto si applica agli impianti per la pulizia interna o il degasaggio e la depressurizzazione, nonché per la riparazione o la modifica delle cisterne per merci pericolose."

Due. L'articolo 2 recita come segue:

"Articolo 2. Definizioni.

Ai fini del presente regio decreto si applicano le definizioni seguenti:

- a) Cisterne per merci pericolose: cisterne definite tali nei seguenti accordi internazionali: il regolamento relativo al trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e il codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose (codice IMDG).
- b) Pulizia interna delle cisterne: le operazioni necessarie per lo svuotamento e la pulizia di una cisterna, in modo che non vi siano tracce visibili di qualsiasi sostanza chimica al momento dell'esame visivo attraverso i pozzetti e rimanga in condizioni di sicurezza, tale da poter essere caricata con qualsiasi altro materiale, anche se chimicamente incompatibile con quello precedentemente trasportato, e che sia autorizzato, conformemente alla sua omologazione, dall'autorità competente.
- c) Degasaggio e depressurizzazione delle cisterne: le operazioni necessarie per eliminare i gas di scarico e la pressione eventualmente rimasti in tali cisterne una volta svuotate del prodotto.

Ai fini dell'applicazione del presente regio decreto, "degasaggio e depressurizzazione delle cisterne" si riferisce esclusivamente alle cisterne destinate al trasporto di merci della classe





MINISTERO
DELL'INDUSTRIA,
E DEL TURISMO

2.

d) Riparazione di cisterne: correzione di un difetto. La riparazione non comprende le operazioni di manutenzione ordinaria eseguite sulla cisterna o sulle apparecchiature di servizio, né la sostituzione di sigilli o apparecchiature di servizio conformi alle stesse specifiche.

e) Alterazione delle cisterne: operazione eseguita su una cisterna esistente, a seguito della quale rimane nel perimetro dell'omologazione.

f) Modifica delle cisterne: operazione effettuata su una cisterna esistente che comporta la non conformità alla relativa omologazione."

Tre. L'articolo 3 recita come segue:

"Articolo 3. Casi obbligatori di pulizia, degasaggio e depressurizzazione delle cisterne per merci pericolose e relativa conformità alle disposizioni del presente capo II.

1. Fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali applicabili, la pulizia interna delle cisterne per merci pericolose è necessaria nei seguenti casi:

- a) prima di un'ispezione periodica, intermedia o straordinaria, o di un'ispezione non periodica conformemente alla normativa in vigore;
- b) quando si verifica un cambiamento di prodotto, passando a un prodotto incompatibile con il prodotto precedentemente trasportato;
- c) prima di qualsiasi riparazione, alterazione o modifica della cisterna.

2. Il degasaggio e la depressurizzazione devono essere effettuati anticipatamente sulle cisterne di classe 2 che devono essere riparate o modificate, così come la pulizia interna.

3. Le cisterne diverse da quelle della classe 2, che possono contenere gas o vapori pericolosi, devono essere pulite a vapore dopo la pulizia interna della cisterna, al fine di garantire un'atmosfera sicura.

4. L'organismo competente della comunità autonoma può esentare dalla pulizia le cisterne che hanno contenuto prodotti che, a causa delle loro caratteristiche chimiche, rendono questo tipo di operazione molto difficile senza gravi rischi per il personale responsabile della sua esecuzione o per l'ambiente, in caso di ispezioni intermedie. Può inoltre esentare dalla pulizia interna le cisterne destinate al trasporto di carburante per l'aviazione, sulle quali, conformemente alle disposizioni dei regolamenti sul trasporto di merci pericolose, viene effettuata la prova di pressione e/o la prova di tenuta al gas, a condizione che la pulizia interna della cisterna sia garantita mediante un metodo alternativo equivalente."

Quattro. L'articolo 5, paragrafo 5, recita come segue:

"5. Prima dell'entrata in funzione degli impianti, un organismo di controllo verifica la conformità ai requisiti del presente regio decreto.

Successivamente, il rispetto di tali requisiti è valutato periodicamente da un organismo di controllo, con frequenza triennale. La prima verifica periodica ha luogo tre anni dopo la data di presentazione della dichiarazione di responsabilità all'organismo competente della comunità autonoma.





MINISTERO
DELL'INDUSTRIA,
E DEL TURISMO

Gli organismi di controllo devono essere accreditati e autorizzati nel settore del trasporto di merci pericolose, conformemente alle disposizioni del presente regio decreto."

Cinque. L'articolo 6 recita come segue:

"Articolo 6. Procedura generale per la pulizia interna o il degasaggio e la depressurizzazione delle cisterne.

1. Prima che il richiedente presenti la cisterna alla pulizia interna o al degasaggio e alla depressurizzazione, l'ultimo scaricatore è responsabile dello scarico completo della cisterna del prodotto trasportato, lasciando, dopo lo scarico, la cisterna vuota, spurgata e svuotata dei residui, se del caso utilizzando i mezzi tecnici necessari a tal fine.
2. La stazione di pulizia interna o di degasaggio e depressurizzazione della cisterna deve prevedere che il conducente, il titolare o il rappresentante compili una richiesta documentata di servizio, che riporti i dati minimi indicati nell'allegato III.
3. A seguito della pulizia interna o del degasaggio e della depressurizzazione di una cisterna, nei casi particolari in cui si prevede un cambiamento delle sostanze trasportate tra sostanze incompatibili tra loro, occorre rimuovere i collettori di carico e scarico affinché siano puliti separatamente.
4. Una volta terminata la pulizia interna o il degasaggio e la depressurizzazione e dopo aver verificato la sicurezza dell'atmosfera interna, del personale tecnico diverso, che non ha partecipato al processo di pulizia, deve eseguire un esame visivo attraverso i pozzetti al fine di verificare che la cisterna sia pulita e vuota, senza tracce di prodotto.
5. Infine, le valvole e le aperture necessarie devono essere sigillate per garantire la pulizia della cisterna, salvo nei casi in cui l'operazione debba essere effettuata immediatamente dopo la pulizia della cisterna, senza che questa lasci l'impianto, o nei casi in cui tale sigillatura non sia fattibile per motivi tecnici debitamente giustificati.
6. Le fonti di emissioni atmosferiche, gli scarichi di acque reflue e la produzione di rifiuti derivanti dalla pulizia interna o dal degasaggio e dalla depressurizzazione delle cisterne presso gli impianti interni di pulizia e degasaggio sono soggetti alle disposizioni della legislazione vigente in materia di ambiente, emissioni, acque reflue e rifiuti.
7. Una volta completata la pulizia interna o il degasaggio e la depressurizzazione della cisterna, la persona responsabile dell'impianto consegna al conducente o al proprietario un certificato il cui contenuto contiene almeno le informazioni di cui all'allegato IV.
8. Ogni impianto di pulizia deve tenere un registro dei certificati di pulizia rilasciati, numerati in modo da assicurare associabilità e tracciabilità. L'impianto di pulizia conserva i certificati per almeno cinque anni. I certificati di pulizia possono essere emessi in forma elettronica."

Sei. L'articolo 7 recita come segue:

"Articolo 7. Requisiti che devono essere soddisfatti dagli impianti per la riparazione, l'alterazione o la modifica di cisterne per merci pericolose.

1. Le riparazioni e le alterazioni di cisterne per merci pericolose possono essere effettuate solo in officine di imprese che costruiscono cisterne per merci pericolose, o in impianti di riparazione delle cisterne, conformemente ai requisiti e alle procedure di cui all'allegato V.
2. Qualsiasi modifica deve essere effettuata presso l'officina del costruttore originale o presso un costruttore di autocarri, con codici di accesso validi per lo stesso tipo di





MINISTERO
DELL'INDUSTRIA,
E DEL TURISMO

costruzione, mediante un'approvazione supplementare al tipo omologato, relativa alla modifica, conformemente alle disposizioni delle normative applicabili al trasporto di merci pericolose.

3. Per le autocisterne o i veicoli a batteria, la sostituzione del telaio che non comporta alcun intervento sulla cisterna o sulla batteria dei recipienti, sulle relative attrezzature di servizio o sugli elementi strutturali, può essere effettuata anche da un costruttore di veicoli iscritto nel registro dei costruttori autorizzati e con le autorizzazioni di cui all'articolo 4 del regio decreto 750/2010, del 4 giugno 2010, che disciplina le procedure di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, delle macchine semoventi o trainate, dei veicoli agricoli, nonché dei sistemi, delle parti e dei componenti di tali veicoli, e il cui certificato di conformità della produzione è valido al momento dell'operazione.

4. Per i container cisterna e le cisterne mobili, nelle riparazioni che incidono sulla loro struttura e che non comportano alcun intervento sulla cisterna e sulle sue attrezzature di servizio, i requisiti applicabili alle officine sono disciplinati dai requisiti normativi in materia di sicurezza dei contenitori."

Sette. L'articolo 8, paragrafo 5, recita come segue:

5. Prima dell'entrata in funzione di impianti diversi dalla costruzione di cisterne, un organismo di controllo verifica la conformità ai requisiti del presente regio decreto.

Successivamente, il rispetto di tali requisiti è valutato periodicamente da un organismo di controllo, con frequenza triennale. La prima verifica periodica ha luogo tre anni dopo la data di presentazione della dichiarazione di responsabilità all'organismo competente della comunità autonoma.

Gli organismi di controllo devono essere accreditati e autorizzati nel settore del trasporto di merci pericolose, conformemente alle disposizioni del presente regio decreto."

Otto. L'allegato I recita come segue:

"ALLEGATO I

Requisiti tecnici minimi degli impianti per la pulizia interna delle cisterne per merci pericolose

A) Gli impianti per la pulizia interna delle cisterne per merci pericolose devono essere dotati almeno dei seguenti sistemi e apparecchiature:

1. Un generatore di vapore con le seguenti caratteristiche minime per l'iniezione nel tubo:

- a) pressione registrata a 6 kg/cm²
- b) generazione di vapore a 120 °C.

2. Uno scaldacqua che utilizzi il generatore di cui sopra o un altro sistema che consenta all'acqua di raggiungere una temperatura di 70-80 °C.

3. Un sistema di pressione per acqua calda e fredda, dotato almeno di due linee, come specificato di seguito.

- a) Una linea per tubi flessibili destinati all'uso manuale da parte del dipendente, con la relativa pompa: pressione di uscita dell'acqua 25 kg/cm² con una portata da 18 a 20 litri/minuto.
- b) Un'altra linea per una testa rotante o a spruzzo (minimo 1) o teste rotanti o a





MINISTERO
DELL'INDUSTRIA,
E DEL TURISMO

spruzzo adatte per la proiezione di acqua calda o fredda alle seguenti pressioni:

b.1 nelle autocisterne stradali, la pressione dell'acqua all'uscita della testa rotante deve essere di 50 kg/cm² con una portata di 50-60 litri/minuto;

b.2 nei container cisterna o nelle cisterne portatili di lunghezza non superiore a 9 metri (30 piedi), la pressione dell'acqua all'uscita della testa rotante deve essere di almeno 100 kg/cm² con una portata di 80-90 litri/minuto;

b.3 nei carri cisterna e nei container di lunghezza pari o superiore a 12 metri (40 piedi), la pressione dell'acqua all'uscita della testa rotante deve essere di 200 kg/cm² con una portata di 120-130 litri/minuto;

b.4 per le cisterne di plastica rinforzate con fibra di vetro, o le cisterne con rivestimento in plastica o altro materiale analogo, alle quali non possono essere applicate le pressioni di cui ai punti precedenti e le portate di cui sopra, la pressione dell'acqua all'uscita della testa rotante deve essere di 25 kg/cm² con una portata minima di 50 litri/minuto.

4. Un sistema di dosaggio del prodotto di pulizia per l'iniezione dei prodotti appropriati caso per caso, che sarà iniettato nel getto o nel carico dell'acqua o nel tubo della testa rotante o dei tubi flessibili o nel sistema di pulizia.

5. Un sistema di pretrattamento dell'acqua (addolcitore o altra unità), quando lo richiedono le caratteristiche dell'acqua utilizzata nella pulizia interna delle cisterne.

6. Un compressore o, in sua sostituzione, un impianto elettrico, per manovrare pneumaticamente o elettricamente gli apparecchi di pulizia, che deve essere conforme alle normative applicabili.

7. Un sistema di sollevamento per la manovra della testa o delle teste rotanti o a spruzzo, che, se elettrico, deve comprendere la manovra a 24 volt e deve essere conforme alla normativa applicabile.

8. Un impianto di trattamento delle acque reflue (almeno con trattamento fisico-chimico e biologico) o un contratto per il trattamento e la gestione delle acque reflue e dei fanghi con un gestore autorizzato dall'autorità competente.

9. Se per le cisterne destinate al trasporto di prodotti alimentari sono presenti altre linee di pulizia, occorre prevedere una separazione fisica completa da pavimento a soffitto, senza griglie o cavità.

B) Gli impianti per la pulizia interna delle cisterne che, a causa del tipo di prodotto, richiedono un sistema di asciugatura post-pulizia (all'interno o all'esterno del tunnel di pulizia), devono disporre di un'area di asciugatura della cisterna con una turbina che soffi aria calda a 60-80 °C o di un dispositivo equivalente che garantisca che la cisterna sia adeguatamente asciugata dopo la pulizia.

C) Ogni impianto per la pulizia interna delle cisterne deve disporre di informazioni tecniche documentate sui prodotti necessari per la pulizia dei residui chimici, identificati dal numero UN, per i quali è predisposto.

D) Il personale di supporto tecnico che lavora negli impianti di pulizia deve conoscere le procedure o il funzionamento dell'impianto di pulizia, disporre di appropriati dispositivi di sicurezza (esplosimetri, tute speciali, guanti, imbracature, lampade di sicurezza per atmosfere esplosive, autorespiratori, analizzatore di ossigeno ecc.) per svolgere il proprio lavoro e ricevere corsi di formazione specifici organizzati dall'impresa di pulizia.

In deroga alle lettere A), B e C) che precedono, nel caso di centri per la pulizia interna delle cisterne appartenenti a un'impresa che produce sostanze chimiche, situati all'interno della fabbrica stessa o in un'area adiacente, e nel caso di pulizia interna di cisterne che trasportano le merci pericolose fabbricate da tale impresa o i materiali chimici pericolosi combinati o manipolati dall'impresa nel processo di produzione, l'impresa può utilizzare mezzi e procedure tecnici differenti, purché equivalenti a quelli di cui sopra, previa





MINISTERO
DELL'INDUSTRIA,
E DEL TURISMO

autorizzazione dell'autorità competente, con una relazione tecnica favorevole di un organismo di controllo che attesti il rispetto delle condizioni di sicurezza del procedimento e la sua efficacia, nonché il rispetto dell'articolo 6, paragrafo 6, del presente regio decreto."

Nove. L'allegato III recita come segue:

"ALLEGATO III

Numero della domanda

1. Dati identificativi dell'impianto per la pulizia interna o il degasaggio e la depressurizzazione delle cisterne per merci pericolose:

- a) Nome
- b) Indirizzo
- c) Numero di telefono e e-mail
- d) Numero di identificazione fiscale
- e) Numero di iscrizione nel registro degli stabilimenti industriali.

2. Impresa che richiede il servizio

3. Richiesta di servizio

4. Data

5. Numero di immatricolazione del veicolo

6. Numero di identificazione della cisterna

7. Nome del conducente o del titolare

8. Nome del prodotto e numero UN

9. Servizi aggiuntivi:

- a) Pulizia di tubi e avvolgitubo
- b) Asciugatura
- c) Sigillatura
- d) Altro
- e) Osservazioni:

Firma del gestore dell'impianto di pulizia

Firma del conducente"

Dieci. L'allegato IV recita come segue:

"ALLEGATO IV

Certificato di pulizia interna o degasaggio e depressurizzazione di cisterne per merci pericolose

1. Dati identificativi dell'impianto di pulizia interna o degasaggio e depressurizzazione della cisterna:

- a) Nome
- b) Indirizzo





MINISTERO
DELL'INDUSTRIA,
E DEL TURISMO

- c) Numero di telefono e e-mail
- d) Numero di identificazione fiscale
- e) Numero di iscrizione nel registro degli stabilimenti industriali.
2. Data
3. Numero del certificato di pulizia
4. Numero di registrazione della cisterna
5. Numero di identificazione della cisterna
6. Ultimo prodotto trasportato (numero UN e nome), con indicazione, se del caso, delle informazioni relative a ciascuno scomparto
7. Una volta completata la pulizia interna della cisterna, la cisterna è stata completamente pulita da ogni impurità, avendo verificato mediante esame visivo attraverso i pozzetti l'assenza di tracce visibili di sostanze chimiche all'interno, in conformità con le normative nazionali sul trasporto di merci pericolose su strada e su rotaia, nonché con le disposizioni dell'ADR, del RID o dell'IMDG applicabili allo specifico caso, ed è pronta per essere nuovamente caricata.
8. Scompartimenti puliti:
9. Identificazione dei sigilli o motivo della mancata applicazione
10. Tipo di pulizia effettuata e procedura utilizzata, indicando, se del caso, le informazioni relative a ciascuno scompartimento
11. Osservazioni (fornire in questa sezione ogni altra informazione necessaria per la pulizia interna della cisterna o relativa, se del caso, al degasaggio e alla depressurizzazione della cisterna) e servizi aggiuntivi:
12. La stazione di pulizia è responsabile della veridicità del presente documento e dell'esecuzione dell'opportuno protocollo di pulizia, degasaggio e/o depressurizzazione, secondo le informazioni fornite dall'operatore del trasporto.
13. Timbro dell'impianto di pulizia e firma del responsabile dell'impianto di pulizia interna o di degasaggio e depressurizzazione delle cisterne."

Undici. L'allegato V recita come segue:

"ALLEGATO V

Prescrizioni e procedure obbligatorie per gli impianti di alterazione e riparazione di cisterne

- A) Requisiti tecnici e di personale:
 1. Apparecchiature per il monitoraggio della sicurezza nell'atmosfera interna delle cisterne.
 2. Esplosimetri portatili per il personale operativo.
 3. Un banco di prova per valvole di sicurezza o un accordo con officine che lo abbiano in dotazione.
 4. Procedure per il monitoraggio di atmosfere esplosive o tossiche, che garantiscano che siano utilizzati i mezzi corretti per garantire la sicurezza dell'atmosfera interna delle cisterne.
 5. Un manuale della qualità.
 6. In caso di esecuzione di lavori di saldatura:
 - a) Saldatrici adatte ai vari materiali di costruzione delle cisterne: alluminio, acciaio inox





MINISTERO
DELL'INDUSTRIA,
E DEL TURISMO

e leghe di acciaio al carbonio.

- b) Procedure di saldatura approvate da tecnici competenti, relativamente ai differenti materiali di costruzione delle cisterne da riparare: alluminio, acciaio inossidabile e leghe di acciaio al carbonio, a condizione che siano nell'intervallo di spessori appropriati.
- c) Saldatori approvati in procedure di saldatura approvate.
- 7. Personale in possesso di qualifiche sufficienti per eseguire il lavoro svolto sotto contratto.
- 8. Un tecnico qualificato competente nell'erogazione del servizio.

B) Procedure da seguire per la riparazione o l'alterazione delle cisterne:

- 1. Prima di qualsiasi riparazione o alterazione, la cisterna deve essere pulita e svuotata, come attestato da un certificato rilasciato da un impianto autorizzato per la pulizia interna di cisterne o, per le cisterne per il trasporto di merci della classe 2, da un impianto per la pulizia interna, il degasaggio e la depressurizzazione di cisterne.
- 2. Le procedure di saldatura utilizzate nelle riparazioni o nelle alterazioni devono essere conformi all'omologazione.

In particolare, occorre prevedere un'adeguata pulizia delle aree della cisterna prima della riparazione o dell'alterazione, che deve essere effettuata prima della compilazione della relazione pre-riparazione, secondo il modello previsto nelle normative applicabili al trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia. Nella suddetta relazione è essenziale allegare una documentazione grafica delle aree sanitizzate, in presenza di danni da impatto o crepe che richiedono una riparazione.

Analogamente, in caso di riparazione o alterazione delle attrezzature di servizio alla cisterna, occorre fornire in allegato alla suddetta relazione pre-riparazione una documentazione grafica che presenti le caratteristiche tecniche e operative delle suddette attrezzature.

- 3. Qualora debbano essere effettuate prove non distruttive, esse devono essere effettuate conformemente alle norme o ai codici applicabili.
- 4. I materiali e i metodi di fabbricazione da utilizzare devono essere conformi alle normative applicabili in materia di trasporto di merci pericolose.
- 5. Sia l'esame delle saldature sia le prove da effettuare, a seguito di riparazioni o alterazioni, sono definiti nelle norme applicabili in materia di trasporto di merci pericolose.
- 6. Dopo aver esaminato la documentazione tecnica pertinente, l'autorità di controllo emetterà la relazione pre-riparazione o pre-alterazione con cui autorizza l'esecuzione dell'operazione. Al termine dei lavori di riparazione o alterazione, è rilasciata la relazione di ispezione, che comprende anche i risultati delle prove, secondo il modello previsto nelle norme applicabili al trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia."

Disposizione aggiuntiva unica. Impianti per la pulizia interna situati nei territori insulari.

Per quanto concerne le operazioni di pulizia da effettuare sulle isole di La Palma, El Hierro, La Gomera, Fuerteventura, Lanzarote, La Graciosa, Minorca, Ibiza, Formentera o Cabrera, in assenza di impianti fissi per la pulizia interna delle cisterne, le imprese proprietarie di impianti mobili possono utilizzare mezzi tecnici e procedure differenti, equivalenti a quelli indicati nell'allegato I del regio decreto 948/2003, del 18 luglio 2003, che stabilisce le condizioni minime che devono soddisfare gli impianti per la pulizia interna o il degasaggio e la depressurizzazione, nonché per la riparazione o la modifica delle cisterne per merci





MINISTERO
DELL'INDUSTRIA,
E DEL TURISMO

pericolose, previa autorizzazione dell'autorità competente, con una relazione tecnica favorevole di un organismo di controllo che certifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza della procedura e la relativa efficacia, nonché il rispetto dell'articolo 6, paragrafo 6, del suddetto regio decreto.

Disposizione transitoria unica. *Impianti autorizzati a svolgere l'attività.*

Gli impianti per la pulizia interna o il degasaggio e la depressurizzazione delle cisterne per merci pericolose, nonché per la riparazione o la modifica di tali cisterne, autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente regio decreto ad esercitare l'attività conformemente ai requisiti, rispettivamente, degli articoli 5 e 8 del regio decreto 948/2003, del 18 luglio 2003, che stabilisce le condizioni minime che devono soddisfare gli impianti per la pulizia interna o il degasaggio e la depressurizzazione, nonché per la riparazione o la modifica delle cisterne per le merci pericolose, devono essere sottoposti a una verifica periodica, come specificato rispettivamente nei paragrafi 4 e 7, dell'articolo unico del presente regio decreto, al più tardi entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Prima disposizione finale. *Titolo di competenza.*

Il presente regio decreto si inserisce nel quadro dall'articolo 149, paragrafo 1, punto 13 della Costituzione spagnola, che attribuisce allo Stato la giurisdizione in materia di condizioni e coordinamento della pianificazione generale dell'attività economica.

Seconda disposizione finale. *Entrata in vigore.*

Il presente regio decreto entra in vigore il 1° luglio 2025.





MINISTERO
DELL'INDUSTRIA,
E DEL TURISMO

